



Allegato "B" al disciplinare di gara

REPERTORIO N.

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

L'anno, il giorno del mese di

.....

Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

- **L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE**, in persona del proprio direttore amministrativo dott.ssa Luisiana Sebastianelli, nato in Ancona il 30 marzo 1951, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Università medesima con delibera n. del, nonché legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.68 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche approvato con decreto rettorale n.1870 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni (cfn.00382520427);

E

- ;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", affida alla impresa "....." in seguito chiamata "Gestore" che accetta, la gestione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi dell'Università Politecnica delle Marche, ai patti e condizioni di cui al presente contratto, alla scheda di offerta, alla relazione tecnica ed al listino prezzi, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "B" e "C", per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il servizio è rivolto ai dipendenti ed agli studenti dell'Università Politecnica delle Marche ed ai visitatori che si trovano all'interno delle strutture.

Il servizio comprende l'installazione, la manutenzione ed il rifornimento di n. 48 distributori automatici delle seguenti tipologie:

1. distributori di bevande calde;
2. distributori di bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale e gassata) e di alimenti (snack, merendine, ecc.);

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sotto indicati:

UBICAZIONE	N. DI STRIBUTORI AUTOMATICI	
	BEVANDE CALDE	BEVANDE FREDDE E SNACK
Rettorato e Direz. Ammi.va, Piazza Roma, 22	n. 1	n. 1
Uffici Amm.vi, Via Oberdan n. 8/10	n. 1	n. 1
Uffici Amm.vi, Via Oberdan n. 12	n. 1	n. 1
Segr. Studenti, Monte Dago, edificio 1 "Scienze"	n. 1	n. 2
Fac. Ingegneria, quota 160	n. 1	n. 1
Fac. Ingegneria, quota 155	n. 1	n. 1
Fac. Ingegneria, quota 155, aula D	n. 1	n. 1
Fac. Ingegneria, quota 150	n. 2	n. 2
Fac. Ingegneria, quota 150, Aula Magna d'Ateneo	n. 1	n. 1
Fac. Ingegneria, quota 145, aule G1 – G2	n. 1	n. 1
Fac. Ingegneria, quota 140	n. 1	n. 1
Fac. Ingegneria Dipartimento FIMET	n. 2	n. 2



Fac. Ingegneria Dipartimento di Meccanica	n. 2	/
Fac. Ingegneria Dipartimento DIIGA	n. 1	n. 1
Fac. Agraria Dipartimento SAIFET	n. 1	n. 1
Fac. Medicina e Chir. Polo Murri p.t.	n. 2	n. 2
Fac. Medicina e Chir. Polo Murri p. 4	n. 1	n. 1
Fac. Medicina e Chir. Polo Eustacchio p. 3	n. 1	/
Fac. Economia Segr. Studenti	n. 1	/
Fac. Economia scala "B" p.t.	n. 1	n. 2
Fac. Economia sede San Benedetto	n. 1	n. 1
TOTALI	n. 25	n. 23

Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze stimate dall'Università Politecnica delle Marche al momento dell'indizione della gara, al fine di consentire alle Imprese, interessate a partecipare alla gara, di effettuare una stima relativa al possibile volume d'affari connesso all'erogazione del servizio in questione. Pertanto, i dati sopra indicati sono puramente indicativi, e l'Università non può essere ritenuta responsabile degli effettivi introiti del Gestore, il quale non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi risarcimenti e quant'altro. Nel corso del servizio il numero dei distributori installati potrà subire variazioni in aumento o diminuzione. In questo caso il canone subirà variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Tutti i distributori dovranno essere installati e funzionanti entro un anno dalla stipula del presente contratto, pena la facoltà da parte dell'Università di risolvere il rapporto contrattuale per colpa del Gestore. In caso di installazioni parziali, verranno redatti formali verbali in contraddittorio fra le parti. La durata del servizio, pertanto, è fissata in anni cinque con decorrenza dalla data del verbale di installazione e collaudo dei distributori che completeranno il numero di 48 richiesti per il servizio.

ART. 3 – CANONE

Il canone annuo relativo al presente contratto, comprensivo dei consumi di energia elettrica ed acqua, è fissato in € (**euro**) oltre l'IVA, così come risulta dalla scheda di offerta presentata in sede di gara, già allegata al presente contratto sub "A", da pagarsi, da parte del Gestore, in quote quadrimestrali anticipate di € (euro) oltre l'IVA cadauna, mediante versamento in contanti presso la Cassa Economale dell'Università che rilascerà ricevuta di quietanza ovvero mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria dell'Università medesima.

Il canone sarà aggiornato, a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera ed impiegati verificatisi nell'anno precedente, con riferimento al mese precedente alla data di inizio del rapporto.

ART. 4 – INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Sono a carico dell'Università gli impianti necessari al funzionamento delle apparecchiature, nonché l'onere di fornire l'energia elettrica e l'acqua per il funzionamento delle macchine distributrici.

Sono a carico del Gestore:

- l'installazione e gli allacciamenti a regola d'arte, secondo le norme vigenti, anche in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, delle macchine distributrici nei punti che verranno assegnati; a tal fine, il Gestore dovrà coordinarsi con l'Università in modo che l'installazione dei distributori avvenga nei tempi e modalità tali da garantire la continuità del servizio già in essere, evitando che vi siano periodi di interruzione dello stesso; le modalità di installazione ed i collegamenti impiantistici dovranno essere



approvati dal C.S.G.E. e gli interventi dovranno essere regolarmente certificati come previsto dalla normativa vigente.

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori mediante visite giornaliere di personale del Gestore;
- le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze dell'Università, causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori.

I distributori automatici dovranno:

- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Gestore del servizio ed il recapito telefonico;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti in distribuzione e del relativo prezzo;
- mettere in evidenza l'eventuale presenza di eventuali prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e/o da agricoltura biologica;
- rispettare, la norma CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita; la suddetta norma si riferisce all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti;
- essere dotati di bicchierini e palette (per i distributori di bevande) nelle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell'utenza;
- essere dotati dei principali sistemi di pagamento presenti sul mercato e quindi essere muniti di gettoniera elettronica che accetta monete e dotata di apparecchiatura rendiresto;
- avere le caratteristiche ulteriori riportate nella relazione tecnica già allegata sub "B".

Il servizio deve prevedere l'uso di strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, ecc.).

Qualora l'Università dovesse richiederne l'uso, il costo cauzionale viene fissato ad un massimo di € 2,00 per ciascun strumento elettronico di pagamento (chiavi, schede, ecc.) che potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori installati.

I distributori che durante lo svolgimento del servizio risultassero tecnologicamente obsoleti, in base ad insindacabile valutazione dell'Università, dovranno essere tempestivamente sostituiti con distributori tecnologicamente più idonei, e, comunque, entro 7 (sette) giorni dall'espressa richiesta al riguardo da parte dell'Università.

I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento in modo da permetterne una corretta pulizia.

L'Università si riserva, comunque, la facoltà di poter richiedere lo spostamento/rimozione dei distributori senza che le possa essere addebitato alcun onere, per ragioni di propria necessità.

L'Università viene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei distributori.

L'Università, inoltre, viene sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Alla scadenza del contratto il Gestore si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, le attrezzature oggetto del presente contratto, provvedendo ai necessari ripristini entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'Università.

ART. 5 – TEMPI DI INTERVENTO

In caso di guasto delle apparecchiature distributrici il Gestore dovrà provvedere alla loro riparazione a proprie spese entro ore dalla segnalazione ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte dell'Università.

In caso di segnalazione ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte dell'Università per esaurimento di tutti o di parte dei prodotti presenti nei distributori, il Gestore deve provvedere al rifornimento entro ore dal ricevimento della suddetta segnalazione.

Il tutto come meglio risulta dalla relazione tecnica già allegata sub "B".

ART. 6 – PRODOTTI, PREZZI E REVISIONE.



I distributori automatici dovranno erogare i "prodotti minimi del mercato tradizionale", indicati, unitamente ai relativi prezzi al pubblico, nel listino prezzi, già allegato sub "C" al presente contratto.

Il Gestore potrà porre in vendita gli ulteriori prodotti, oltre quelli minimali, indicati nella relazione tecnica già allegata sub "B". I prezzi relativi a questi ulteriori prodotti dovranno essere determinati dal Gestore in accordo con l'Università, sulla base dei prezzi di mercato. Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del personale, costi di trasferimento, spese generali).

I prezzi dei prodotti distribuiti potranno essere aggiornati, a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio e sempre che il valore della variazione per singolo prodotto sia uguale o superi il valore di € 0,05, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera ed impiegati verificatisi nell'anno precedente, con riferimento al mese precedente alla data di inizio del rapporto.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione da parte dell'Università, previa valutazione di congruità della richiesta.

I prezzi dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentirne una facile lettura.

ART. 7 – CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRODOTTI

I prodotti erogati dovranno essere di alta qualità ed essere totalmente esenti da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.)

In aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CEE 1829/2003 e 1830/2003) il gestore dovrà attestare all'Università che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Tutti i prodotti dovranno indicare chiaramente la marca, gli ingredienti ed il tipo di confezionamento.

Nei distributori dovranno essere evidenziati, con apposita segnaletica, gli spazi riservati ad eventuali prodotti equo solidali e biologici.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni Reg. CE 2092/1991, L. 146/1994, D.Lgs. 220/1995.

Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 2/07/1998 e dalla Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM 1999/619 -, sono da ritenersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale.

I prodotti erogati dovranno essere di una marca di rilevanza almeno nazionale e presentare le caratteristiche qualitative previste dalle norme di legge vigenti in materia.

L'erogazione dei prodotti dovrà essere garantita per 24 ore su 24. Le bevande fredde e gli alimenti dovranno essere contenuti in contenitori ermetici.

I "prodotti minimi del mercato tradizionale" indicati nel listino prezzi, già allegato sub "C", dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate:

a) BEVANDE CALDE:

- Caffè – dovrà essere almeno di "prima miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
- Latte – grammatura minima gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
- Cappuccino – almeno gr. 7 di latte in polvere per ogni erogazione;
- The – almeno gr. 12 di the in polvere per ogni erogazione;
- Cioccolato – almeno gr. 21 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- Caffè decaffeinato – grammatura minima g. 1,5;
- Cappuccino decaffeinato – grammatura minima caffè g. 1,5, latte g. 9;

Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte; cioccolato extra-forte, ecc....

b) BEVANDE FREDDE:



- Bibite in lattina fino a ml. 250;
 - Bibite in lattina superiori a ml. 250;
 - Acqua minerale naturale e frizzante in bottiglie PET da lt. 0,5;
 - Succhi di frutta, the e drinh-pack almeno da ml. 200.
- c) ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI in distributori refrigerati:
- Alimenti salati – snacks salati confezionati singolarmente;
 - Prodotti di pasticceria – brioches confezionati singolarmente.

Gli ulteriori prodotti, oltre quelli minimali, indicati nella relazione tecnica già allegata sub "B", dovranno avere le caratteristiche riportate nella relazione medesima.

Il Gestore si obbliga a sostituire i prodotti che risultassero non graditi all'utenza, così come specificato nella relazione tecnica già allegata sub "B".

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 8 – PERSONALE

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell'Università. Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione del Gestore ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica.

Il predetto personale, nello svolgimento del servizio deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Università.

Il Gestore e, per lui, il suo personale dipendente devono attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Gestore, sia nei confronti dell'Università che di terzi.

Il Gestore deve fornire all'Amministrazione l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale adibito al servizio.

E' facoltà dell'Università chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti del Gestore che, durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

Il Gestore deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 9 – CONTROLLI E VERIFICHE.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Università si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte del Gestore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipulazione del contratto.

A tal fine, l'Università provvederà, se lo riterrà opportuno, a nominare, per ogni plesso interessato dal servizio, un addetto al controllo, che avrà il compito di verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto nel presente contratto, segnalando eventuali inadempienze.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Università non solleva il Gestore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

L'Università potrà, pertanto, effettuare controlli quantitativi e qualitativi con ricorso anche ad analisi presso le proprie strutture oppure anche presso strutture esterne all'uopo incaricate, senza che il Gestore possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, emesso dal Laboratorio o Istituto Specializzato all'uopo incaricato e le spese di analisi saranno a carico del Gestore.



I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Gestore entro il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente all'Università.

L'Università può chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, la medesima non ritenga opportuna l'erogazione.

Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti scaduti. Il gestore si obbliga a sostituire detti prodotti entro ore dalla segnalazione ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte dell'Università. Il tutto come meglio risulta dalla relazione tecnica già allegata sub "B".

L'Università potrà, inoltre, effettuare controlli sull'attività svolta dal Gestore, sull'applicazione delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, sul personale dello stesso.

Ai fini dell'esecuzione dei controlli il Gestore, a richiesta dell'Università, dovrà mettere a disposizione tutto il materiale informativo relativo all'applicazione dell'HACCP.

ART. 10 – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA.

Il Gestore dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la loro sicurezza per gli utilizzatori, secondo le vigenti normative.

Il Gestore, in particolare, dovrà operare nel rispetto delle seguenti norme:

norme igieniche:

- D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, in attuazione della Legge 30 aprile 1962, n.283;
- D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193;

norme di sicurezza:

- Legge n. 791/77 in attuazione della direttiva 73//23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.Lgs. 626/96 in attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione e modifica alla L. n. 791/77;
- Direttive 89/392/CEE e 91/368/CEE
- D.Lgs. n. 81/08;
- D. Lgs. 6 novembre 2007, n.194.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta dell'Università, per consentire l'effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento ambientale.

Dovranno essere installati idonei recipienti portarifiuti, di capacità adeguata per ogni distributore o gruppo di distributori, che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche. Tali recipienti dovranno essere sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo.

ART. 11 – SEDE OPERATIVA

Il Gestore dichiara che la sua sede operativa è sita in, via....., tel..... fax n....., e-mail A detta sede operativa l'Università può rivolgersi per qualsiasi problema tecnico ed amministrativo. Pertanto tutte le comunicazioni inviate alla sede operativa fanno vece di quelle inviate alla sede legale.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione definitiva è stabilita in € (euro), pari al 35% (trentacinque per cento) dell'importo del canone annuo di cui al precedente articolo 3.

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificano inadempimenti agli obblighi previsti dal contratto, segnalate dall'utenza all'Università, queste verranno contestate per iscritto dall'Università medesima al Gestore e daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali:



- a) esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: L'Università applicherà una penale di € 5.000,00, per ogni persona non in regola per la prima infrazione. La seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto;
- b) mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00, per ogni disservizio riscontrato;
- c) esaurimento dei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto nel medesimo distributore, protratta per oltre 24 ore: l'Università applicherà una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione e per ogni tipologia di prodotto. Ove il ritardo superi i cinque giorni, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

L'importo delle penalità sarà trattenuto rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' fatto assoluto divieto al Gestore di subappaltare il servizio o cedere a qualunque titolo il presente contratto. E' inoltre vietata la costituzione in forma societaria o associativa della gestione del servizio e realizzata in vigenza del presente rapporto contrattuale, tesa al fine di sostituire altro soggetto a quello originariamente rivestente la qualifica di parte.

ART. 15 – RISCHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

L'Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino negli spazi o nei locali messi a disposizione del Gestore, per cui solo a quest'ultimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Università sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi ed altre cause. A tal fine il Gestore dichiara esonerata l'Università da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori, e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

Il Gestore è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nell'utilizzo dei distributori automatici o dal proprio personale a persone, beni mobili o immobili, sia dell'Università che di terzi, durante l'espletamento del servizio.

A tal fine, il Gestore dichiara di aver assicurato, presso primaria compagnia assicuratrice, per l'intera durata contrattuale, il rischio:

- per i danni derivanti all'Università causati dal proprio personale, con un massimale di € 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di € 5.000.000,00 per ogni sinistro.

Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il mancato rispetto, da parte del Gestore, delle pattuizioni disposte agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 del presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente contratto a danno e spese del Gestore. La risoluzione avrà effetti con lo scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione, da parte del gestore, della raccomandata a.r. con la quale l'Università manifesta la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 17 - RECESSO

L'Università può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento dell'esecuzione del presente contratto previo invio di raccomandata a.r. all'Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di cessazione del servizio.

**ART. 18 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Il Gestore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 DEL d. Lgs. 81/2008, si allega al presente atto sotto la lettera "D" il documento unico di valutazione dei rischi.

Ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'Università, valutate le caratteristiche e le modalità del servizio, ha stimato i rischi legati ad interferenze pari a zero.

ART. 19 - FORO COMPETENTE.

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al foro di Ancona.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, sono ad esclusivo carico del Gestore.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL GESTORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente tutte le clausole del presente atto e, specificamente, le disposizioni degli artt. 1 (oggetto del contratto), 2 (durata del servizio), 3 (canone), 4 (installazione, disinstallazione, manutenzione e caratteristiche tecniche), 5 (tempi di intervento), 6 (prodotti, prezzi e revisione), 7 (caratteristiche merceologiche dei prodotti), 8 (personale), 9 (controlli e verifiche), 10 (norme igienico-sanitarie e di sicurezza), 11 (sede operativa), 13 (inadempienze e penali), 14 (divieto di subappalto o cessione del contratto), 15 (rischi e responsabilità del gestore), 16 (clausola risolutiva espressa), 17 (recesso), 19 (foro competente), 20 (spese contrattuali).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL GESTORE